CDS

- 11/10/2017
- Emendamenti ADR 2017

Ing. David Rugeri, Ph.D. - Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente articolo, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

OGGETTO: Emendamenti A.D.R. 2017: le principali novità per i controlli di polizia stradale1

L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 meglio noto con l'acronimo A.D.R. (*Accord Dangereuse Routiers*), è soggetto, come noto, ad aggiornamenti (emendamenti) biennali che entrano in vigore obbligatoriamente dal 1 luglio di ogni anno dispari a seguito dell'introduzione di nuove merci pericolose o di differenti disposizioni circa il loro trasporto su strada.
Con il comunicato C.N.744/2016.TREATIES-XI.B.14 del 10 ottobre 2016 il Segretario Generale dell'O.N.U. ha notificato a tutte le parti contraenti che, non essendo state comunicate obiezioni agli emendamenti sugli allegati A e B dell'A.D.R., gli stessi sarebbero entrati in vigore dal 1 gennaio 2017.
In seguito a tale comunicato la Commissione Europea il 16 dicembre 2016 ha emanato la Direttiva UE 2016/2309 (pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 20/12/2016) che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. Tale direttiva è stata poi recepita in Italia con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017.
Trascorsa la fase transitoria pervista dal punto 1.6.1.1 dell'A.D.R. le disposizioni dell'A.D.R. 2017 devono essere obbligatoriamente applicate dal 1 luglio 2017. Tra le numerose novità presenti nella nuova versione dell'accordo ve ne sono alcune che sicuramente interessano gli operatori di polizia locale impegnati nelle attività di controllo dei veicoli trasportanti merci pericolose e che, per facilità di lettura, verranno analizzate in paragrafi separati.

1. Esenzioni

Relativamente alle esenzioni totali per la natura del trasporto sono state introdotte importanti novità circa il trasporto di gas (punto 1.1.3.2) e di combustibili liquidi (punto 1.1.3.3). Dal 1 luglio 2017, infatti, è considerato esente solo il gas o il carburante liquido contenuto nei serbatoi dei veicoli ed utilizzato per la loro propulsione o per il funzionamento di equipaggiamenti destinati ad un utilizzo durante il trasporto come, ad esempio, i frigoriferi. L'esenzione riguardante il combustibile contenuto nei veicoli trasportati come carico, prevista fino al 31 dicembre 2016, è stata pertanto soppressa.

Sono quindi stati modificati i numeri ONU 3166 (veicolo a propulsione con gas infiammabile/liquido infiammabile o con pila a combustibile contente gas/liquido infiammabile) e 3171 (apparecchio o veicolo mosso da accumulatori) che possono essere trasportati come carico senza essere soggetti a nessun'altra disposizione dell'A.D.R. a patto che vengano rispettate le condizioni previste nella nuova disposizione speciale 666. Tale disposizione prevede che i rubinetti di arrivo posti tra il motore ed il serbatoio siano chiusi per i combustibili liquidi mentre per quelli gassosi in aggiunta debba essere anche scollegato il contatto elettrico. La disposizione non si applica se i veicoli sono privi di combustibile liquido (serbatoio svuotato e veicolo non funzionante per mancanza di combustibile senza però spurgare tubazioni, filtri o iniettori) o gassoso (serbatoio privo di liquido -per i gas liquefatti- e pressione interna inferiore ai 2 bar, valvola d'intercettazione chiusa e bloccata). È stato inoltre previsto l'obbligo, con la disposizione speciale 669, che ogni rimorchio dotato di equipaggiamenti funzionanti per mezzo di combustibile liquido o gassoso o ad energia elettrica destinati a funzionare durante il trasporto deve essere assegnato ai nn. ONU 3166 o 3171.

2. Istruzioni scritte

Con le modifiche al punto 1.4.2.2.6 è stato previsto per il trasportatore l'obbligo di mettere a disposizione di tutto l'equipaggio del veicolo, e non più solo del conducente, le istruzioni scritte.

3. Restrizioni in gallerie

Sono state eliminate le restrizioni ai nn. ONU 2814, 2900, 3077 e 3082 e per le gallerie "E" la restrizione non riguarda quelle merci pericolose per le quali è stata inclusa la dicitura "-" nella colonna 15 della tabella nominativa ("A") dell'A.D.R.

4. Sovrimballaggi

È stato introdotto l'obbligo del marchio "sovrimballaggio" (*overpack*) con altezza minima dei caratteri di 12 mm nel trasporto di merci in quantità limitate (punto 3.4) e di quantità esenti (punto 3.5). L'obbligo non ricorre quando i marchi presenti sui colli contenuti del sovrimballaggio sono ben visibili.

5. Contenitori-cisterna per il trasporto di gas refrigerati della classe 2

Nel documento di trasporto deve essere indicata la data di scadenza del tempo di tenuta reale ovvero del tempo che intercorre tra il momento in cui la cisterna raggiunge il suo stato di riempimento iniziale ed il momento in cui la pressione raggiunge, sotto l'effetto del flusso di calore, la pressione minima assegnata ai limitatori di pressione. Il tempo di tenuta reale va calcolato tenendo conto del tempo di tenuta di riferimento che deve essere indicato nella targa applicata alla cisterna, della densità e della pressione di riempimento, della pressione di taratura più bassa del dispositivo limitatore della pressione e del deterioramento dell'isolamento. La dicitura che sarà necessario trovare nel documento di trasporto in fase di controllo sarà del tipo: "Fine del tempo di tenuta: gg/mm/aaaa".

6. Pile al litio

Importanti novità riguardano il trasporto di pile al litio. È stato introdotto un nuovo marchio (punto 5.2.1.9.2), indicato nella figura sottostante ed avente dimensioni minime di 120 mm in lunghezza e 110 mm in altezza, che è obbligatorio se il trasporto avviene in esenzione alle condizioni della disposizione speciale 188 per i nn. ONU 3090, 3480, 3091 e 3481.

* - **

È importante notare che, oltre all'indicazione del n. ONU prevista dalla (*), è necessario indicare nella posizione (**) un numero di telefono che consenta di ottenere ulteriori informazioni.

È stata altresì introdotta l'etichetta 9A per le pile (UN 3090, 3480) o per le pile contenute o imballate con un equipaggiamento (UN 3091, UN 3481) che deve essere impiegata quando il trasporto non avviene in esenzione.
Si tratta di un'etichetta (10 cm x 10 cm) e pertanto deve essere utilizzata solo sugli imballaggi e mai come placcatura (25 cm x 25 cm) di veicoli o contenitori per i quali deve continuare ad essere utilizzata la placca modello 9 (materie ed oggetti pericolosi diversi). Nel documento di trasporto dovrà essere indicato il numero della classe e non il numero dell'etichetta ovvero, ad esempio, UN 3090 Pile al litio metallo, 9 e non UN 3090 Pile al litio metallo, 9A che pertanto è una dicitura errata.

7. Imballaggi vuoti

Nel documento di trasporto per imballaggi vuoti non ripuliti dovrà essere aggiornata la dicitura con le parole "con residui di" ovvero mentre con la versione 2015 dell'A.D.R. era prevista, ad esempio, la seguente dicitura "imballaggio vuoto, 6.1 (3)" adesso la stessa deve essere così aggiornata "imballaggio vuoto con residui di 6.1. (3)".

8. Contenitori flessibili per il trasporto alla rinfusa

Con la versione 2017 è stato inserita una terza tipologia di contenitori per il trasporto alla rinfusa ovvero quelli flessibili a cui è stato associato il codice BK3. I contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibili, comprendenti le fodere, i dispositivi di movimentazione e gli equipaggiamenti di servizio ad essi fissati, sono utilizzabili al massimo per 2 anni, devono avere una massa lorda massima inferiore a 14 t, un volume massimo di 15 m3 con un rapporto tra altezza e larghezza inferiore a 1.1. e, se necessario, possono essere dotati di apposita valvola. I contenitori non possono essere impilati e possono essere trasportati in veicoli equipaggiati con la funzione di controllo di stabilità e muniti di lati e fondo rigidi corrispondenti ad almeno i due terzi dell'altezza del contenitore medesimo.

9. Bombole in composito

Sulle bombole e sui tubi per gas realizzati in materiale composito è necessario che venga riportata la durata di vita nominale intesa come la durata di vita massima in anni secondo la quale la bombola o il tubo è progettato e approvato oppure la durata di servizio ossia il numero di anni autorizzati per il mantenimento in servizio della bombola o del tubo.
Sulle bombole e sui tubi con durata di vita limitata va apposta la dicitura "FINAL AAAA/MM" mentre su quelli la cui durata è superiore a 15 anni (o illimitata) deve essere stampigliata la dicitura "SERVICE AAAA/MM" corrispondente a 15 anni dopo la data di fabbricazione o di controllo iniziale.

10. Veicoli "OX"

Con l'edizione 2017 dell'A.D.R. i veicoli di tipo "OX" ossia quelli destinati al trasporto di perossido di idrogeno stabilizzato o in soluzione acquosa contente più del 60% di perossido d'idrogeno (UN 2015) in cisterne fisse o scarrabili superiori ad 1 m3 o in contenitori cisterna/cisterne mobili superiori a 3 m3 sono stati ricompresi nei veicoli di tipo "FL". Le prescrizioni valide per la costruzione dei veicoli

fino al 31 dicembre 2016 rimangono valide fino al 31 marzo 2018. I veicoli di tipo "OX" immatricolati prima del 1 aprile 2018 potranno ancora essere utilizzati per il trasporto del perossido d'idrogeno senza la necessità di aggiornarli al nuovo tipo "FL" ed agli stessi potrà continuare ad essere rilasciato il certificato di approvazione (*agreement*) o "barrato rosa".
Tra le altre novità introdotte dall'A.D.R. 2017 vi è l'inserimento di nuove rubriche nella tabella 1.1.3.6 relativa alle merci trasportabili in esenzione parziale, alcune modifiche relative al trasporto di materie chimicamente instabili con rischio di polimerizzazione, l'aggiunta delle rubriche "Motori a combustione interna o Motori a Pila a combustibile funzionati a gas infiammabile" e "Motori o Macchine a combustione interna o Motori a Pila a combustibile funzionati a liquido infiammabile" e nuove disposizioni di trasporto relativamente all'accordo M287 sui rifiuti contenti merci pericolose.